

## Oltre la religione



Anche in questo caso, come in un precedente contributo, c'è di mezzo la religione a creare in qualche misura dissapori tra cittadini, chiamando in causa, nello specifico, anche la locale Pubblica Amministrazione. La questione riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata e ottenuta da una famiglia la quale si era sentita disturbata da un palco installato a ridosso della propria abitazione, allestito in occasione di una festa patronale. Nella fattispecie, la presenza di tale struttura rendeva difficoltoso l'accesso presso l'abitazione, nonché, durante la manifestazione, era stata fonte di eccessive immissioni luminose e sonore. Chiamati a rispondere dei danni lamentati era stato sia il comitato per i festeggiamenti che materialmente aveva realizzato l'opera, sia l'amministrazione comunale che, preventivamente, ne aveva concesso la relativa autorizzazione.

Scrivono i giudici di legittimità riguardo alla sentenza impugnata dall'Ente pubblico condannato in appello: «Appare allora evidente che l'affermazione della sussistenza di un diritto soggettivo che si assume lesa dalla condotta – e non dal provvedimento – del Comune, toglie di sostanza alle censure attinenti al mancato sindacato dell'atto amministrativo innanzi al giudice amministrativo, come condizione per l'azione risarcitoria nei confronti del Comune. [...] Dal momento poi che i controricorrenti avevano lamentato una lesione di propri diritti soggettivi assoluti, da far risalire [...] non già all'autorizzazione concessa dal Comune, quanto piuttosto all'inerzia che l'ente locale avrebbe serbato, pur a fronte delle loro reiterate proteste, a causa del perdurare della situazione dannosa e che la Corte del merito ha poi specificato [...] che entrambe le parti convenute erano chiamate a risarcire i danni in quanto il Comitato aveva posto in essere le condizioni materiali della situazione dannosa e l'ente territoriale aveva ommesso di intervenire per porvi rimedio [...], da ciò deriva la sussistenza dell'elemento colposo che consente di addebitare al Comune le conseguenze della propria inerzia che concretizzava un agire *non jure* e *contro jus* per la situazione che si era venuta a creare – ostacolato ingresso all'abitazione dei controricorrenti per tutto il periodo estivo (dacché il palco non era smontato tra uno spettacolo e l'altro); la sussistenza poi di emissioni sonore e luminose (per il solo periodo dei festeggiamenti) – che ben avrebbe potuto esser evitata con l'ordine di riposizionare il palco dall'altro lato della piazza (come risulta essere avvenuto due anni dopo) messa in relazione all'inerzia serbata dall'Ente territoriale nel frangente, costituiva indice certo ed ulteriore della sua colpa» (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 2611/17; decisione del 27 settembre 2016, deposito del 1° febbraio 2017).

Alla luce di siffatta esperienza giurisprudenziale, si potrebbe pertanto concludere che la libertà «di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma», così come sancito dall'articolo 19 della Costituzione – in questo caso, rievocare in qualche maniera una tradizione religiosa, seppur gradita e verosimilmente invocata e voluta dalla gran parte dei consociati – non significa comprimere, in danno di terzi, altri diritti parimenti garantiti, ciò, prescindendo se trattasi di una molteplicità di persone danneggiate o di un singolo soggetto. Parafrasando Montaigne (1533-1592), insigne critico della sua epoca della cultura, della scienza e della religione: non esistono verità assolute o durevoli nel tempo, ma solo opinioni. **ML**

Questo articolo è stato pubblicato in [Sociologia Contemporanea](#) e taggato come [03A17](#) il [10/02/2017](#)